



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

GR59/07 AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Referente
Dott. Giambattista Di Giamberardino
E-mail: gdiambardino@regione.lazio.it

Al Rappresentante legale dell'Ente
"AEFOR – Associazione Enti di Formazione"
Via Germanico, 7
00192 Roma
pec: aefor@pec.aefor.it

e, p.c. al Dirigente Area Programmazione dell'offerta
formativa e di orientamento
Dott.ssa Alessandra Tomai
SEDE

OGGETTO: D.G.R. n. 16 del 25/01/2022 – Risposta richiesta chiarimenti.

Facendo seguito alla nota acquisita al prot. Regionale n. 919849 del 26/09/2022 e con riferimento alla Ns. nota prot. 912426 del 22/09/2022 con la quale sono state fornite specifiche indicazioni circa le modalità di apertura corsi e vidimazione dei registri alle Scuole Private autorizzate non finanziate, si precisa quanto segue.

Le disposizioni di cui alla nota citata **si applicano ai corsi di nuova apertura con avvio a partire dal 1° ottobre 2022**, non ai corsi che sono in chiusura, per i quali residuano dei registri da vidimare, o per i corsi avviati entro la data del 30 settembre 2022.

È appena il caso di ricordare che il registro di frequenza è uno strumento insostituibile, che documenta e avvalorata il regolare ed ordinato svolgimento dei corsi; la sua vidimazione non è un'attività nuova, è da sempre effettuata senza alcuna criticità, a condizione – ovviamente – che gli enti trasmettano la documentazione nei termini previsti dalla circolare, in modo che i referenti regionali possano fissare gli appuntamenti.

I termini previsti, che appaiono del tutto ragionevoli data la consistente mole di attività formative, consentono all'Amministrazione di effettuare i controlli preventivi sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti per la specifica formazione, anche al fine di rimuovere eventuali errori o carenze, che si ripercuoterebbero sulla regolarità dell'attività formativa e, in definitiva, sugli utenti.

A tal proposito, la Determinazione dirigenziale B06163/2012, al punto 2.6.3 stabilisce che "I fatti di gestione che si succedono nel corso di attuazione dell'intervento e gli aspetti didattici caratterizzanti le attività formative e quelle inerenti politiche del lavoro, sono annotati in specifici

registri obbligatori, con valenza di atto pubblico, predisposti secondo i modelli emanati e preventivamente vidimati dall'Amministrazione competente”.

Ferma restando l'obbligatorietà e necessità della vidimazione del registro in presenza, si rappresenta che esclusivamente in circostanze eccezionali, debitamente motivate e preventivamente **e formalmente** comunicate ed autorizzate dai referenti regionali incaricati delle aperture dei corsi, è possibile prevedere la trasmissione dei registri con modalità telematica.

Per quanto concerne l'individuazione delle strutture ospitanti i tirocini, si ritiene che gli enti di formazione da tempo autorizzati, che effettuano la medesima formazione da molti anni, dovrebbero disporre di una consolidata rete di rapporti, per cui non dovrebbe costituire un problema la comunicazione anticipata alla Regione.

In ogni caso, è possibile comunicare **formalmente** ai referenti regionali le strutture ospitanti, così come le eventuali modifiche/integrazioni, in un momento successivo all'avvio del corso, ma precedente lo svolgimento del tirocinio; si raccomanda comunque di trasmettere le informazioni/documentazione con un congruo e ragionevole anticipo, che consenta agli uffici di effettuare le verifiche di competenza e fissare gli appuntamenti per procedere alla vidimazione in tempo utile.

Cordiali saluti

LA DIRETTRICE
Avv. Elisabetta Longo